



Accordo con il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa

A.C. 4468

Dossier n° 592 - Schede di lettura
20 giugno 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|---------------------------|---|
| A.C. | 4468 |
| Titolo: | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014 |
| Iniziativa: | Governativa |
| Firma dell'Accordo: | Sì |
| Iter al Senato: | Sì |
| Numero di articoli: | 5 |
| Date: | |
| trasmissione alla Camera: | 5 maggio 2017 |
| assegnazione: | 11 maggio 2017 |
| Commissione competente : | III Affari esteri |
| Sede: | referente |
| Pareri previsti: | I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e X Attività Produttive |
| Oneri finanziari: | Sì |

Contenuto dell'accordo

L'Accordo di cooperazione tra Italia e Mozambico nel campo della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014, già approvato dal Senato il 4 maggio scorso, è **composto da** un preambolo e **12 articoli**.

L'articolo 1 inquadra la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti – nel rispetto degli impegni internazionali dalle stesse assunti, nonché dei rispettivi ordinamenti giuridici - in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco. Si salvaguardano altresì gli obblighi dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 determina le linee-guida, i settori e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi: le due Parti contraenti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione nel campo della difesa - eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti verranno tenute alternativamente nelle rispettive capitali, Maputo e Roma, anche allo scopo di esaminare l'opportunità di ulteriori accordi integrativi di quello in esame.

I settori della cooperazione sono elencati non tassativamente: si individuano in particolare gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; le attività di contrasto alla pirateria; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.

Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo, oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, prevedono lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, secondo il principio che ciascuna delle due Parti sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, fermo restando che lo svolgimento di tutte le attività da esso previste sarà subordinato alla disponibilità dei relativi fondi.

L'articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione sul personale militare e civile impegnato nelle attività di cooperazione militare: lo Stato ospitante avrà il diritto di esercitarla nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e puniti in base al proprio ordinamento, anche se commessi da personale dell'altra Parte contraente - salvo alcune specifiche fattispecie, nelle quali la giurisdizione è comunque riservata alle autorità dello Stato d'origine. Vi sono altresì clausole di salvaguardia del personale nel caso in cui questo sia stato coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni – quali la pena capitale - in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante.

L'articolo 5 disciplina il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso.

L'articolo 6 regola la cooperazione nello scambio di attrezzature e di mezzi (navi, veicoli, armi, sistemi elettronici, materiali blindati, missili, bombe, mine e munizioni). Peraltro, i Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benestare della Parte cedente. **La fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuata con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai Governi.**

Vengono in rilievo, a tale proposito, le disposizioni di cui agli artt. 9, c. 4 e 11, c. 5, della [legge 9 luglio 1990, n. 185](#), recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento che prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da "apposite intese governative". Tali intese sono state più nel dettaglio disciplinate dall'[art. 5 del DPCM 14 gennaio 2005, n. 93](#), che recava il regolamento di attuazione della [legge n. 185 del 1990](#) – il disposto dell'art. 5 è ora confluito nell'art. 6 del Decreto interministeriale Esteri/Difesa 7 gennaio 2013, n. 19, che reca regolamento di attuazione della [legge 9 luglio 1990, n. 185](#), ai sensi dell'[articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105](#). Il nuovo regolamento è stato adottato a seguito delle modifiche e integrazioni apportate alla [legge 185/1990](#) dal [Decreto legislativo 105/2012](#), e all'art. 28 ha abrogato il [DPCM 14 gennaio 2005, n. 93](#). Pertanto, ai sensi della [legge 9 luglio 1990, n. 185](#) sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e all'esportazione e importazione di materiali d'armamento.

Le Parti si impegnano altresì (**articolo 7**) a garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte conformemente all'Accordo in esame, alle rispettive normative nazionali e agli impegni internazionali da esse sottoscritti.

Rilevante anche **l'articolo 8** sulla **sicurezza delle informazioni classificate**, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente.

L'articolo 9 è dedicato alla risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che verranno risolte esclusivamente mediante negoziati tra le Parti.

Gli articoli 10-12, infine, riportano le consuete clausole finali dell'Accordo, che ha durata illimitata, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in qualunque momento, con effetto 90 giorni dopo il ricevimento della notifica all'altra Parte contraente. Le Parti potranno altresì stipulare protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione militare, rispettando i rispettivi ordinamenti nazionali. Per quanto concerne tali protocolli aggiuntivi, nonché i programmi di sviluppo ed esecuzione dell'accordo, questi verranno messi a punto e sviluppati da personale dei rispettivi Ministeri della difesa, in stretto coordinamento con le due Amministrazioni degli affari esteri. L'Accordo potrà inoltre essere emendato mediante Scambio di note tra le Parti. L'Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso delle Parti tramite Scambio di note.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Mozambico nel settore della difesa, già approvato dal Senato, come ricordato, il 4 maggio 2017, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

L'articolo 3, comma 1 è dedicato alla **copertura finanziaria** degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2017, la spesa di **4.318 euro**. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 – apposito **emendamento del Senato** ha opportunamente aggiornato il periodo di riferimento per la copertura finanziaria - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Nell'esame al Senato sono stati inoltre soppressi i commi 2-4 dell'art. 3, riguardanti le clausole di copertura a fronte di scostamenti finanziari nell'applicazione dell'Accordo in esame.

L'articolo 4, comma 1 riporta una clausola di invarianza finanziaria nei confronti delle disposizioni dell'Accordo – eccezion fatta per l'art. 2 -, dalle quali non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 2** stabilisce che gli oneri eventuali derivanti dai risarcimenti di cui all'art. 5 dell'Accordo verranno sostenuti solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che reperiscano le risorse occorrenti - **anche questa formulazione maggiormente stringente è stata introdotta durante l'esame al Senato.**

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica imputa gli oneri

connessi all'attuazione dell'Accordo esclusivamente all'art. 2 - e precisamente per gli incontri bilaterali periodici per le misure di attuazione dell'Accordo stesso. A tale fine si prevede l'invio di due rappresentanti nazionali, presuntivamente ogni due anni, nella capitale del Mozambico, per una permanenza di tre giorni: la somma delle relative spese di missione e di viaggio ammonta a 4.318 euro. La restante parte della relazione tecnica è dedicata ad illustrare la mancanza di oneri per l'applicazione degli altri articoli dell'Accordo.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'**Analisi tecnico-normativa (ATN)** e da un'**Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)**, dalle quali non emergono profili di particolare rilievo: osservato che l'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo ai sensi dell'[art. 80 della Costituzione](#) è del tutto corrispondente alla prassi sinora invalsa per gli accordi di collaborazione nel settore della difesa, va detto che l'ATN correla la necessità dell'intervento legislativo al carattere squisitamente politico dell'Accordo nell'ambito delle relazioni italo-mozambicane, nonché all'impatto sull'ordinamento penale vigente nel nostro Paese costituito dalla possibilità che lo Stato inviante eserciti giurisdizione sul proprio personale almeno per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio italiano.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra – come rileva l'ATN - nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *a)* e *d)* della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.